

L'Ordinamento Giuridico

Il diritto è il complesso di norme che regolano i rapporti sociali e si svolge intorno a fondamentali principi e valori, nei quali la società si riconosce e intende realizzare. Il cittadino può essere giudicato solo in base a regole predeterminate e conosciute.

Le norme sono lo strumento per prevenire e dirimere i conflitti nella società, definite *norme giuridiche*, rivolte a conformare l'organizzazione della società, riconoscendo interessi degni di tutela.

Le norme giuridiche sono il comando o il divieto accompagnato da una minaccia di una sanzione, sono raccolte nell'ordinamento giuridico, che disciplina il comportamento sociale.

Le caratteristiche dell'ordinamento giuridico sono: l'*effettività*, garantisce l'applicazione di regole giuridiche con la sanzione; e il *principio di completezza*, ogni caso si deve trovare nell'ordinamento.

Tutte le norme hanno 3 caratteri principali:

1. *Generalità*
2. *Astrattezza*
3. *Novità*

I caratteri generali della norma sono la *esteriorità* (impongono comportamenti e fissano conseguenze per la violazione) e la *plurilateralità* (regolano comportamenti di soggetti nei confronti degli altri soggetti); mentre i caratteri particolari della norma sono suddivisi in 3 criteri:

1. *Struttura*, formata da una parte precettiva, *precetto*, che fissa le regole di comportamento; e da una parte sanzionativa, *sanzione*, che disciplina la reazione dell'ordinamento alla violazione del precetto.
2. *Funzione*, formata da norme di diritto formale, *ordinative*, sono regole per proteggere l'organizzazione sociale, e da norme di diritto materiale, *proibitive*, sono regole che contengono un divieto rivolto ai consociati.
3. *Efficacia*, formata da *norme imperative*, inderogabili, sono norme che non possono essere derogate dalle parti e non possono prevedere diversamente (es. contratto sul commercio di una sostanza vietata, contratto nullo); da *norme dispositive*, derogabili, si applicano quando le parti non hanno disposto diversamente (es. salvo patto contrario); infine, da *norme suppletive*, suppliscono una mancata regolamentazione delle parti (es. quando le parti non hanno voluto disciplinare il contratto).

Il Codice Civile del '42

Esprime la vicenda economico-sociale dell'Europa e rispecchia gli sviluppi del capitalismo; la caratteristica fondamentale è l'unificazione della normativa civilistica e commercialistica. Il codice ha 2 fondamentali circostanze: *interna*, clausole generali, *esterna*, processo di novellazione.

Diritto privato Europeo

L'Europa è un'istituzione e dopo la 2° Guerra Mondiale, l'idea era un'unità politica con l'obiettivo di una federazione europea. L'euro è la moneta unica europea, cessando, così, la sovranità europea. La Costituzione entra in vigore nel 2009, segnando il nuovo volto delle istituzioni europee. Il diritto europeo rappresenta un diritto uniforme e attraverso la formazione di tale diritto, c'è la costruzione del diritto privato europeo.

Rapporto Giuridico e Situazioni giuridiche soggettive

Il rapporto giuridico è una relazione intersoggettiva che l'ordinamento disciplina determinando quale tra gli interessi coinvolti sia meritevole di tutela. Può essere di carattere favorevole nel caso in cui l'interesse del soggetto risulti meritevole di tutela (attiva), e il *soggetto attivo* è colui che acquista il diritto; oppure, può

essere di carattere sfavorevole nel caso in cui l'interesse del soggetto risulti subordinato a quello altrui (passivo), e il *soggetto passivo* è colui che ha il dovere di...(obbligo).

Situazione giuridica attiva

Il diritto soggettivo della situazione giuridica attiva è il potere che l'ordinamento riconosce per la realizzazione di un proprio interesse (es. diritto di proprietà).

Vi sono varie tipologie di diritto soggettivo, ci sono i *diritti patrimoniali*, che riguardano i diritti di proprietà e di credito, e i *diritti non patrimoniali*, che riguardano i diritti alla personalità e i diritti familiari, questa distinzione viene fatta *in base alla natura* degli interessi meritevoli di tutela. Un'altra tipologia di diritto soggettivo viene fatta *in base alla struttura* e ci sono i *diritti assoluti*, che garantiscono al titolare un potere che può far valere verso tutti gli altri soggetti, e i *diritti relativi*, la realizzazione dell'interesse è all'obbligo di osservare un comportamento da parte del soggetto passivo.

Le altre situazioni giuridiche attive sono:

1. *Interesse legittimo*, è una tutela indiretta dell'interesse del soggetto, è volta al pubblico. È l'interesse corretto della pubblica amministrazione e si tutela attraverso l'impugnazione del provvedimento amministrativo illegittimo (es. procedimento illegittimo e richiedere l'annullamento e risarcimento).
2. *Aspettativa*, è una tutela provvisoria e strumentale per poi ottenere l'acquisto del diritto.
3. *Onere*, è mista tra soggetto attivo e passivo, ed è un comportamento che un soggetto deve tenere, affinché possa acquisire un diritto per l'interesse proprio.
4. *Potestà*, consiste nell'attribuzione di un potere ad un soggetto allo scopo di tutelare un suo interesse. Quindi è il potere riconosciuto di tutelare e realizzare interessi altrui (es. potestà genitoriale o rappresentanza).
5. *Status*, è la posizione del soggetto rispetto a determinati gruppi sociali e costituisce il presupposto dell'insieme dei diritti o obblighi. Si tratta di un'autonoma situazione giuridica, tutelata dall'ordinamento.

Fonti e applicazione del diritto

Il diritto, oltre a essere soggettivo, può essere: *oggettivo*, è l'insieme dei precetti giuridici vigenti su cui si fondano i rapporti tra consociati o tra le diverse comunità; *positivo*, è il complesso di norme giuridiche e può essere materiale (regola i rapporti tra i soggetti) e strumentale (attuazione dell'interesse); *naturale*, è l'insieme di norme non scritte ma che esistono da sempre nel patrimonio di ogni individuo; *vivente*, si applica tutti i giorni nelle aule del tribunale.

Le fonti del diritto, possono essere *fonti-atto* (esprimono volontà espressa dallo Stato, es. leggi) e *fonti-fatto* (comportamenti esterni es. usi). Si dividono in:

- *Fonti di cognizione*, atti o strumenti pubblici che servono a far conoscere le regole giuridiche;
- *Fonti di produzione*, atti o fatti che servono a produrre norme giuridiche.

Il nostro ordinamento prevede 4 specie di fonti di produzione, strutturate in modo piramidale:

1. *Costituzione e leggi costituzionali*, la costituzione della Repubblica italiana, in vigore dal 1° Gennaio 1948, è una costituzione rigida e deriva dalla "carta costituzionale", la quale si apre con i principi fondamentali, distinte in 2 parti, la prima riguarda i diritti e i doveri dei cittadini, la seconda riguarda l'ordinamento della Repubblica.
2. *Leggi Ordinarie e Atti assimilati*, emanate dallo Stato o dalle Regioni. Dallo Stato, vi è la legislazione statale, esercitata dalle 2 camere, dal Parlamento, con le leggi formali, e dal Governo, con i *decreti legislativi*, quando la legge è delegata da parte del Parlamento e attribuisce potere al Governo, oppure con il *decreto legge*, in caso d'urgenza, il Governo adotta un atto che ha forza di legge e

nello stesso giorno deve essere presentato al Parlamento per farla approvare entro 60 giorni, come legge. La perdita del decreto è detto retroattiva e si perde l'efficacia dall'origine. Dalle Regioni spetta la potestà legislativa in via esclusiva.

3. *Fonti secondarie*, regolamenti emanati dal Governo.
4. *Usi normativi o consuetudini*, non operano contro la legge e si classificano come fonti-fatto poiché riguardano i comportamenti e situazioni a cui l'ordinamento attribuisce rilevanza giuridica.

Alle leggi ordinarie si collegano i *regolamenti*, che sono regole che i cittadini devono rispettarle come se fossero emanate dal Parlamento Europeo, sono vincolanti e sono direttamente applicabili. Essi si collegano alle *direttive*, che sono atti normative che non fanno parte dell'ordinamento giuridico ma obbligano gli Stati a raggiungere l'obiettivo.

Le decisioni risolvono una controversia, ma non riguardano le fonti del diritto, come i pareri (punto di vista su un argomento) e le raccomandazioni (chiedere ad uno Stato un determinato comportamento).

Questi sono gli effetti dell'UE che hanno la funzione legislativa.

Con la nascita dell'ordinamento, l'UE aderisce alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, *Diritto Convenzionale*.

I principi dei trattati sono 3:

1. *Principio di attribuzione*, l'UE ha competenza entro i limiti che vengono attribuiti.
2. *Principio di sussidiarietà*, l'intervento dell'UE è sussidiario solo dove è necessario.
3. *Principio di proporzionalità*, l'azione dell'UE si limita a ciò che è strettamente necessario.

Le fonti del diritto vanno applicate nel tempo e nello spazio. La efficacia della norma nel *tempo*, indica la durata obbligatoria della stessa, cioè vi è il termine dell'approvazione e il termine dell'abrogazione.

La efficacia della norma nello *spazio*, indica una legge di uno Stato fino ai confini (diritto internazionale). L'approvazione della legge avviene con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e dopo 15 giorni diventa obbligatoria; l'abrogazione deve essere tacita, con l'uscita di una legge nuova che in contrasto con quella precedente, oppure espressa, con la legge nuova abroga la precedente (art. 10 c.c.).

Le fonti del diritto vanno interpretate, capendo il significato della legge, o attraverso alcuni criteri (art. 12 c.c.):

1. *Letterale*, attribuire il senso del significato proprio delle parole.
2. *Logico-sistemica* (teologica), ricercare il fondamento e lo scopo della stessa, finalità della legge.
3. *Evolutiva*, tiene conto dei valori sociali (si attegga come interpretazione valutativa).
4. *Analogica* (residuale, se non si può interpretarla), può essere: *legis*, quando si guardano norme che disciplinano materie simili a quelle della controversia (non ce norma specifica), oppure, *iuris*, quando si guardano i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato (non si riesce a risolvere la controversia).

I risultati dell'interpretazione sono esiti e i modelli sono:

1. *Dichiarativa*, portata della regola coincide con il significato.
2. *Estensiva*, significato ricostruito è più ampio di quello ricavabile.
3. *Restrittiva*, significato ricavato è più limitato rispetto a quello derivante dal testo.

Clausole Generali e Persona Fisica

Le clausole generali sono delle fattispecie incomplete, inserite in altre norme, (es. buona fede, correttezza, buon costume) e l'interpretazione è soggetta a controllo. La buona fede esprime una convivenza con un vincolo di lealtà tra i vari soggetti e si distingue in: *oggettiva*, indica un dovere di comportamento con lealtà e correttezza; *soggettiva*, esprime uno stato soggettivo di ignoranza della realtà giuridica.

L'apparenza giuridica può essere *pura*, quando rincorrono uno stato di fatto e l'incolpevole convincimento del terzo; *colposa*, quando il soggetto è colpevole.

La *capacità giuridica* (art. 1 Libro 1 c.c.) è la capacità di diritti e doveri, si acquista alla nascita ed è un carattere essenziale della persona che non può essere negato. La *persona fisica* per essere considerato *morta* deve sussistere la morte celebrata e la situazione giuridica si estingue; *scomparsa*, quando ce una situazione di temporaneità e si dichiara l'assenza trascorsi 2 giorni, dal giorno in cui risale l'ultima notizia; si dichiara la *morte presunta* trascorsi 10 gironi, dal giorno in cui risale l'ultima notizia.

La *capacità d'agire* (art. 2 Libro 2 c.c.) è la capacità di compiere tutti gli atti giuridici, si acquista al compimento della maggiore età, 18 anni, salvo specifiche eccezioni, come il ragazzo che ha 16 anni, finisce l'obbligo di frequenza e inizia a lavorare, quindi è abilitato ai diritti e doveri che dipendono dal contratto di lavoro.

I genitori del minore hanno la *potestà parentale*, cioè potere di rappresentanza legale del minore, ovvero hanno il potere di agire per/in conto del minore. Gli *atti di ordinaria amministrazione* possono essere compiuti disgiuntamente dai coniugi, non è possibile modificare il patrimonio, la prescrizione è di 5 anni. Gli *atti di straordinaria amministrazione* serve il consenso di entrambi i coniugi, se non ci fosse il consenso bisogna andare da un giudice, con l'autorizzazione del tribunale ed è possibile modificazione la struttura patrimoniale.

Il *minore emancipato* è colui che non è soggetto alla potestà dei genitori, deve avere almeno 16 anni e con l'autorizzazione del tribunale è autorizzato a sposarsi.

Compie da solo gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione bisogna avere il consenso del curatore e l'autorizzazione del tribunale. La prescrizione è di 5 anni e in caso di violazione delle norme c'è l'annullamento.

Vi sono 3 istituti che hanno lo scopo di proteggere e tutelare il soggetto, quando è *incapace di intendere e di volere*: *Interdizione*, *Inabilitazione* e *Amministrazione di sostegno*.

Interdizione (art. 414 c.c.)

Possono essere interdetti, il maggiorenne e il minore emancipato quando si trovano in condizione di abituale infermità mentale. L'interdizione viene declinato attraverso una sentenza costitutiva (nuova), diversa da quella dichiarativa (già c'è). Il minore emancipato è interdetto ai 17 anni, mentre, normalmente, avviene al raggiungimento dei 18 anni.

Con l'interdizione ci sta l'incapacità di agire, gli atti sono annullabili, e il tribunale gli affida un *tutore* che fa da rappresentanza legale e la sua durata è di 10 anni.

Inabilitazione (art. 414 c.c.)

È una misura protettiva quando c'è un'infermità non tanto grave (es. l'individuo che fa uso di alcool o sostanze stupefacenti, oppure quando è sordo o cieco). L'inabilitato può compiere direttamente gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione serve l'*assistenza del curatore*, detta curatela, ma se non c'è l'autorizzazione del tribunale sono annullabili. Il curatore integra la volontà dell'inabilitato sul contratto con 2 firme e la prescrizione è di 5 anni.

Amministrazione di sostegno (art. 404 c.c.)

È un istituto con infermità meno grave rispetto alle altre 2, infatti è temporanea; il giudice pronuncia un decreto, anziché della sentenza. Il soggetto (*beneficiario* o amministrato) conserva la capacità di agire, salvo che il giudice richieda l'*amministratore di sostegno* (rappresentanza o assistenza). Egli deve svolgere i

bisogni del beneficiario e deve informarlo sugli atti da compiere. La violazione delle norme comporta l'annullabilità e la prescrizione è di 5 anni.

Diritti della personalità

I diritti della personalità sono *diritti soggettivi assoluti*, non hanno carattere patrimoniale e sono diritti fondamentali dell'uomo (es. diritto alla vita, alla salute, alla privacy, etc.). La tutela nelle singole norme è quelle di prevenire il danno con *l'azione inibitoria e con il risarcimento danni*. Non sono tassative.

Le caratteristiche principali sono:

- *Essenziali*, tutelano le ragioni fondamentali della vita.
- *Assoluti*, diritti opponibili a tutti.
- *Non patrimoniali*, non sono valutabili economicamente.
- *Personalissimi*.
- *Inalienabili*, non possono essere ceduti ad altri.
- *Intrasmissibili*, non possono essere trasmessi.
- *Imprescrittibili*, possono essere fatti valere in qualsiasi momento.
- *Incoercibili*, non sono obbligati con la forza.
- *Originali*, si acquistano dalla nascita.

Enti e Persona Giuridica

Non solo le persone fisiche hanno la capacità giuridica, ma anche le *persone giuridiche*, e i suoi elementi costitutivi si differenziano in base alle persone, al patrimonio e allo scopo. Per quanto riguarda *l'elemento personale*, è quando c'è sia l'esistenza della persona giuridica che persona fisica; per quanto riguarda il *patrimonio*, la persona giuridica deve avere un adeguato complesso di beni per lo svolgimento; per quanto riguarda lo *scopo* è l'aggregazione di beni e persone per una determinata finalità.

Le persone giuridiche sono *enti* che vengono considerati soggetti di diritto e vengono classificati in base allo scopo e al riconoscimento: Enti pubblici e privati, enti lucrativi e non, enti riconosciuti e non. Gli enti lucrativi hanno uno scopo di profitto e sono le società, mentre gli enti non lucrativi non hanno lo scopo di profitto e sono *l'associazione, fondazione e i comitati*.

Le Associazioni (art. 11 ess. Libro 1 Titolo 2 c.c.)

È un complesso organizzato da persone e mezzi volto alla realizzazione di un determinato scopo. Gli elementi fondamentali sono: pluralità di persone fisiche; patrimonio; scopo che deve essere lecito, possibile e non lucrativo.

Le Fondazioni

Esiste solo se è riconosciuta, a differenza dell'associazione non c'è l'elemento di pluralità, c'è solo 1 fondatore. Lo scopo della fondazione è fissato dal fondatore e il patrimonio è vincolato.

La *costituzione* dei due enti (art. 14 c.c.) avviene per:

- *Associazione*, da 2 o più parti con un accordo di volontà e con atto pubblico, contratto.
- *Fondazione*, è un negozio di fondazione unilaterale, con una manifestazione di volontà da una sola parte e con atto pubblico, testamento.

Sia la Fondazione che l'Associazione hanno lo Statuto (indicare con chiarezza i diritti e gli obblighi) ed entrambe possono essere riconosciute.

Il *riconoscimento* basta l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche e si riconosce se c'è il rispetto di leggi, lo scopo deve essere possibile e lecito e la sussistenza del patrimonio deve essere adeguato. Le

conseguenze sono la sottoposizione di controllo dello Stato (svantaggio) e l'*Autonomia Patrimoniale Perfetta* (vantaggio), l'ente risponde solo con il suo patrimonio.

Le *Associazioni non riconosciute*, non sono iscritte nel registro, non hanno personalità giuridica, non sono sottoposti a controlli, e lo scopo è illecito. L'aspetto patrimoniale è il fondo comune e hanno l'*Autonomia Patrimoniale Imperfetta*, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'ente, rispondono personalmente e solidalmente del fondo comune.

Gli *organi* delle Fondazioni sono: l'amministratore e il consiglio di amministrazione; mentre l'organo delle Associazioni è l'assemblea. I due enti si estinguono se viene meno lo scopo, gli associati, c'è lo scioglimento dell'assemblea e se ci sono cause previste nello statuto e nell'atto costitutivo.

I Comitati (art. 39 c.c.)

Sono un gruppo di persone che si riuniscono e raccolgono fondi presso terzi per un determinato fine di carattere sociale. La costituzione basta un contratto che fa nascere i comitati e secondo l'art. 41 c.c. in caso di comitati che non ottengono la personalità giuridica e non richiedono il riconoscimento, i suoi componenti rispondono, delle obbligazioni, personalmente e solidalmente. Con la confusione del patrimonio non rispondono i sottoscrittori; l'estinzione avviene se ce insufficienza dei fondi e se ce impossibilità dello scopo.

Fatti Giuridici

I fatti sono gli eventi della realtà materiale rilevanti per l'ordinamento giuridico, affinché siano rilevanti è necessario che sia connesso all'*effetto giuridico* (conseguenza).

I fatti giuridici si dividono in: *fatti giuridici a senso stretto*, sono i fatti materiali rispetto ai quali l'ordinamento prescinde da ogni verifica di carattere soggettivo; *atti giuridici*, sono i fatti umani compiuti consapevolmente dalla persona capace a cui poi l'ordinamento ricollega gli effetti giuridici.

Gli atti giuridici si distinguono in base alla *formazione, contenuto e valutazione*.

La formazione distinguiamo: la *dichiarazione*, l'atto si esprime attraverso la parola, lo scritto, e si divide in *atti recettizi* (producono effetto nel momento in cui il destinatario ne è a conoscenza), e in *atti non recettizi* (producono effetto alla redazione poiché non è rivolto ai terzi); e il *contegno*, che è desumibile dai comportamenti.

Il contenuto si divide in: *atti giuridici in senso stretto* (sono i fatti dell'uomo, sono tipici e tassativi); e *negozi giuridici* (mezzi per esprimere l'autonomia privata, cioè la manifestazione di volontà rivolte ad uno scopo).

La valutazione si divide in: *atti leciti* (conformi all'ordinamento giuridico); e *atti illeciti* (contrasto con l'ordinamento giuridico).

Il tempo dei fatti giuridici tiene conto della durata e distinguiamo: *la prescrizione e la decadenza*.

Prescrizione

Ogni diritto si estingue per prescrizione, cioè dal giorno in cui il diritto viene fatto valere e quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge; di solito 10 anni. Per la violazione di tale comportamento si fa riferimento ad una sanzione.

La prescrizione è un ordine pubblico, non è derogabile a terzi, è nullo ogni patto diretto a modificare, non è rilevabile d'ufficio, ma può essere opposta. Si può rinunciare, solo quando è stata compiuta e deve essere espressa o tacita.

Decadenza

La decadenza impedisce l'acquisto di un nuovo diritto e non si applicano istituti della sospensione e della interruzione. Va testualmente fissata dalla legge, è rilevabile d'ufficio solo quando la materia viene sottratta dalle parti e il giudice deve rilevare le cause, ma di regola è come la prescrizione.

Proprietà

I caratteri delle situazioni giuridiche soggettive sono:

- *Assolutezza*, fatto valere nei confronti di tutti e tutti devono rispettare.
- *Immediatezza*, titolare può soddisfarsi immediatamente, senza l'aiuto degli altri.
- *Tipicità*, sono solo, e soltanto, quelli proposti dalla legge e sono tassative.
- *Diritto di seguito*, il diritto reale è incorporato nel bene, cioè il diritto si trasferisce con il bene.

I diritti reali sono: la proprietà, diritto su una cosa altrui (di godimento e di garanzia, diritti reali minori).

Il diritto reale di proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose in maniera più assoluta, entro i limiti di legge. Ha per oggetto un bene (art. 832 c.c.)

I caratteri della proprietà sono:

- *Esclusività e Pienezza*, al proprietario spettano qualsiasi forme di godimento del bene e può escludere chiunque.
- *Elasticità*, modifica del diritto nel momento in cui quest'ultimo spetta ad altri.
- *Perpetuo o Imprescrittibile*, senza termine e scadenza.

I limiti di proprietà sono:

- *Nell'interesse pubblico*, limiti posti a interesse generale (collettività).
- *Nell'interesse privato*, riguarda i rapporti di vicinato, l'ordinamento giuridico tutela tali rapporti limitando l'attività di godimento dei proprietari entro i propri confini attraverso le distanze, che deve essere non minore di 3 metri.
- *Divieto di atti emulativi*, vieta al proprietario di fare atti che possono danneggiare gli altri, il carattere è illecito e può essere chiesta l'eliminazione e il risarcimento danno. Il divieto si ha quando manca l'utile del proprietario.

Le *immissioni* si intendono qualunque propagazione (fumo, calore, rumore) da un fondo all'altro fondo, cioè il proprietario non può impedire le immissioni di un altro fondo se non superano la normale tollerabilità. Ci sono due tipi di immissioni: tollerabili, quando è lecita, non c'è nessun diritto di risarcimento e non può essere impedita; intollerabile, quando è illecita, per il passato ci sta il risarcimento e per il futuro bisogna inibire la proiezione. Quindi c'è un'azione inibitoria, cioè consentire la produzione con delle misure, o con un'azione di divieto. Il giudice può eliminare o subordinare l'esecuzione.

Proprietà fondiaria

La *proprietà fondiaria* si fa riferimento al fondo che è delimitato nello spazio, si estende in senso *orizzontale*, cioè il fondo si limita ai confini, e in senso *verticale*, cioè il fondo è all'infinito, da soprasuolo al sottosuolo, ma il proprietario non può impedire attività ad una quota, tale da non usare interesse ad impedirle. Il fondo si può chiudere in qualunque momento.

Acquisto della proprietà

I modi di acquisti della proprietà possono essere a titolo *derivativo*, cioè trasferimento di un precedente bene, ci sono il *Dante Causa*, colui che vende, e l'*Avente Causa*, colui che compra; a titolo *originario*, cioè non c'è stato nessuno trasferimento, "ex novo" e non ci sono i Dante e Avente Causa.

I metodi di acquisto a *titolo derivativo* sono il: contratto e la successione per causa morte.

I metodi di acquisto a *titolo originario* sono: *occupazione, invenzione, accessione, unione o commistione, specificazione, accessione invertita, possesso vale titolo e usucapione.*

Occupazione (art. 923 c.c.)

Riguarda i beni mobili abbandonati e animali che sono oggetto di caccia e pesca.

Invenzione (art. 927 c.c.)

Riguarda i beni mobili smarriti e poi ritrovati, colui che lo ritrova ha l'obbligo di restituirlo al proprietario o al sindaco del comune, il quale lo pubblica nell'albo pretorio per 1 anno. Passato quest'anno se il ritrovatore restituisce il bene al proprietario ha diritto di un premio pari al decimo della somma ritrovata, se invece il proprietario non si fa vivo, il ritrovatore diventa proprietario del bene.

Accessione (art. 934 c.c.)

Sono tutti i bene uniti con proprietari diversi, e riguarda qualunque opera costruita su un suolo diviene proprietà del proprietario del suolo. Il titolare del bene principale acquista anche la proprietà del bene accessorio per il principio di prevalenza (suolo sempre bene principale). È derogabile, le parti possono accordarsi.

Unione o Commistione (art. 939 c.c. secondo il principio di accessione)

Sono beni uniti con proprietari diversi, se questi beni sono separabili ciascuno conserva la propria proprietà ed hanno il diritto di separazione, ma se i beni sono inseparabili c'è *comunione* e i proprietari sono comproprietari del 50%. Nel caso in cui un bene è considerato principale, il proprietario del bene principale acquista la proprietà su tutto.

Specificazione (art. 940 c.c. secondo il principio di accessione)

Sono beni altrui che si crea una nuova opera e pagando il prezzo al proprietario, diventa lui stesso il proprietario.

Accessione invertita (art. 938 c.c.)

Il proprietario dell'edificio acquista la proprietà del suolo. Quando nella costruzione di un edificio si occupa, in buona fede, una porzione del fondo vicino e il proprietario di questo fondo non si oppone entro 3 mesi, il giudice può attribuire al costruttore la proprietà dell'edificio e del suolo occupato. Il costruttore, però, è tenuto a pagare al proprietario del suolo occupato, il doppio del valore del suolo oltre al risarcimento danno.

Possesso vale titolo (art. 1153 c.c.)

Chi riceve un bene diviene proprietario a titolo originario, in presenza di alcune condizioni, vale solo per i bene mobili. Le condizioni sono: consegna del bene, purché sia in buona fede, e titolo idoneo in astratto con contratto verbale.

Usucapione (art. 1158 c.c.)

Riguarda tutti i beni. L'acquisto non è solo la proprietà ma anche tutti i diritti reali, tranne la servitù non apparenti. Si realizza entro i 20 anni e la ratio è tutelare la produzione nazionale, dare prevalenza all'occupante e dare certezza alle situazioni giuridiche.

L'usucapione abbreviata, per beni immobili è di 10 anni, se si è in buona fede, si ha il titolo idoneo e c'è la trascrizione del titolo. Per i beni mobili non c'è bisogno della trascrizione, basta il possesso e la buona fede, se sono registrati la durata è immediata, 3 anni.

Azioni a difesa della proprietà

Sono strumenti giuridici che il nostro ordinamento riconosce al proprietario (art. 948 ess. c.c.).

Sono 4 azioni a tutela della proprietà, definite *azioni petitorie* (azioni reali e imprescrittibili):

1. *Rivendicazione* (art. 948 c.c.), esercitata dal proprietario nei confronti di chiunque possieda o detenga il bene, anche se è stata ceduta a terzi, al fine di ottenere la restituzione con il risarcimento danno. Il problema è la prova di proprietà, perché se il bene è stato acquistato a titolo derivativo bisognerebbe risalire al proprietario originario, ma per alcuni beni è impossibile visto che esistono da sempre. Infatti, esistono 2 tipi di Istituti che risolvono questo tipo di problema: il *possesso vale titolo* (assolvo il mio dovere di prova) e *l'usucapione* (anche abbreviato).
2. *Negatoria* (art. 949 c.c.), il proprietario può dichiarare l'inesistenza dei diritti affermati da altri sul proprio bene, oppure quando ci sono molestie o turbative. Nel 1° caso, il proprietario richiede al giudice l'accettazione della proprietà; mentre, nel 2° caso, il proprietario richiede l'accettazione, la cessazione e il risarcimento.
3. *Regolamento di confini* (art. 950 c.c.), determinazione dell'esatto confine tra due fondi, quando questi sono incerti.
4. *Apposizione di termini* (art. 951 c.c.), mancanza di segni visibili per delimitare i confini tra due fondi o sono diventati irriconoscibili i termini, si ha il diritto a chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese dei proprietari.

Diritti reali di godimento su cosa altrui

I diritti reali di godimento si dividono in: *su cosa altrui*, hanno per oggetto un bene di proprietà altrui, limitando la facoltà dei proprietari; e *di garanzia*, conferiscono al creditore, titolare, il diritto di essere soddisfatto con preferenza. Tutti i diritti reali minori hanno la *tutela confessoria*, cioè il titolare ha il diritto di: accertamento contro chiunque ne dubiti; cessazione delle turbative o molestie; risarcimento danni e rimessione di pristino, cioè ristabilire la situazione prima della rimessione.

Di regola, i diritti reali si prescrivono in 20 anni, le altre estinzioni sono la rinuncia e la confusione.

I diritti reali di godimento *su cosa altrui* sono: *superficie, enfiteusi, usufrutto, uso e abitazione, servitù prediali*.

Diritto alla superficie (art. 952 c.c.)

Il proprietario attribuisce ad un terzo il diritto di costruire, una cosa, sopra al proprio suolo, acquistando, così, la proprietà; oppure quando esiste già l'opera, il proprietario gli attribuisce il diritto di proprietà.

Quindi, si può dire che il diritto di superficie ha 2 contenuti:

1. Il *diritto di costruzione + l'acquisto della proprietà*, si prescrive in 20 anni.
2. Il *diritto di proprietà* dell'opera già esistente, non si prescrive.

Il diritto alla superficie può nascere per: contratto scritto, sotto pena di nullità; usucapione; testamento; provvedimento amministrativo. Si estingue per: scadenza prevista; prescrizione; rinuncia o confusione.

Enfiteusi (art. 957 c.c.)

Il *nudo proprietario* attribuisce la proprietà all'*enfiteuta*, al fine di migliorare il fondo, pagando un canone, (dominio diretto), si prescrive in 20 anni.

Si costituisce per: contratto, testamento o provvedimento amministrativo. Si estingue per: prescrizione, rinuncia o confusione, la cessazione può avvenire mediante il:

- *diritto di affrancazione*, spetta all'enfiteuta, egli ha diritto di acquistare la proprietà pagando un canone, al proprietario, 15 volte il canone annuo.
- *diritto di devoluzione*, spetta al nudo proprietario, egli ritorna a essere proprietario pieno quando c'è un grave adempimento da parte dell'enfiteuta (es. non cura il fondo e non paga).

Ma se l'enfiteuta chiede l'affrancazione e il nudo proprietario chiede la devoluzione, vince l'enfiteuta perché "aiuta la collettività".

Usufrutto (art. 978 c.c.)

Il *concedente* (nudo proprietario) concede una cosa all'*usufruttuario*, che ha diritto di godere della cosa, traendone tutte le utilità che essa offre. Egli però deve rispettare la destinazione economica del bene e ha l'obbligo di restituzione alla cosa, alla scadenza il concedente diventa proprietario pieno, per il principio di elasticità.

L'usufrutto ha per oggetto qualsiasi bene, beni inconsumabili e consumabili, ma quest'ultimi alla scadenza devono essere restituiti con la stessa specie e della stessa quantità

Si costituisce per: contratto scritto (beni immobili); testamento; usucapione e usufrutto legale (espressa dalla legge). Si estingue per: prescrizione; per morte, se l'usufruttuario è una persona fisica, oppure, 30 anni se l'usufruttuario è una persona giuridica; rinuncia o confusione.

Uso e Abitazioni (art. 1021-1022 c.c.)

È il diritto di godere limitato dai bisogni propri e della famiglia. Vengono applicate le stesse applicazioni dell'usufrutto, però, mentre l'usufrutto è un pieno diritto di godimento del bene; l'uso e abitazione, il beneficiario non può alienarlo o darlo in locazione ma può godere in modo limitato dai bisogni propri e della famiglia (es. moglie separata, non può vendere la casa o cambiare residenza).

Il diritto dell'*uso* può servirsi della cosa, di cui ha il diritto di possedere. Il diritto di *abitazione* è un particolare diritto d'uso perché conferisce al titolare la possibilità di abitare la casa che ne costituisce l'oggetto, sempre nei limiti dei bisogni propri e familiari.

Servitù Prediali (art. 1027 c.c.)

È un rapporto tra 2 fondi e consiste in un peso, un limite, imposta sopra ad un altro fondo, a vantaggio per l'utilità dell'altro fondo; quindi al titolare del *fondo dominante*, colui che crea l'utilità, è riconosciuto sul fondo del titolare del *fondo servente*, colui che sopporta il peso, l'esercizio della servitù. Il contenuto è che al titolare del fondo servente è imposto di "non fare", cioè divieto di alzare il muro, ma può obbligare a sopportare.

Le servitù prediali si dividono in:

1. *Servitù apparenti*, per l'esercizio vi sono opere visibili (es. acquedotto). A loro volta si suddividono in: *continue*, l'opera non è stata fatta dall'uomo ma è antecedente; *discontinue*, l'opera è stata fatta dall'uomo (es. strada).
2. *Servitù non apparenti*, per l'esercizio vi sono opere invisibili (es. pascolo).

Si costituiscono in via:

1. *Coattive*, imposte dalla legge, vantaggio per il titolare del fondo (es. obbliga la servitù, cioè se il fondo è chiuso e non ci sarebbe la servitù coattiva, il fondo sarebbe inutilizzato. Possono costruire un passaggio non alto che possa infastidire il titolare del fondo che concede il passaggio).
2. *Volontarie*, derivano dalla volontà delle parti: contratto o testamento.

Solo le servitù apparenti si costituiscono per: usucapione e *destinazione del padre di famiglia*, due fondi attualmente divisi ma precedentemente appartenenti ad un unico titolare e sono state predisposte opere visibili prima della divisione, tali da modificarne l'esistenza.

Si estinguono per: confusione, rinuncia, scadenza o prescrizione.